

Manovra di bilancio 2026 e gestione delle azioni proprie

di **Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

La **manovra di bilancio 2026** interviene sul **tema delicato della cessione di azioni proprie**, prevedendo una modifica all'[art. 83, TUIR](#), che non ha, come obiettivo principale, l'incremento di gettito erariale, anche se questo verosimilmente sarà l'effetto ottenuto. Infatti, l'art. 32 del Disegno di Legge di stabilità 2026 introduce **l'imponibilità, a titolo di ricavi, della differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni proprie e il relativo costo di acquisto**. Sul punto, la relazione tecnica segnala che non è possibile eseguire una previsione di gettito, poiché **non è scontato che il differenziale sia positivo**, anche se ciò è molto probabile per effetto del fatto che normalmente le società acquistano azioni proprie per sostenerne il valore e ciò accade in situazioni di crisi o di congiuntura negativa, per poi venderle quando hanno recuperato un **valore accettabile**. Naturalmente, la situazione sopra descritta non esaurisce la casistica, essendo molteplici i motivi che inducono la società ad acquistare le azioni proprie e poi a venderle, considerando che **la cessione potrebbe avvenire anche per assolvere obblighi di Legge** ex [artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2, e 2359-ter, c.c.](#)

La novità normativa riguarda una **tematica** assai complessa **che deve essere correttamente inquadrata** a livello contabile, civilistico e fiscale.

Anzitutto, va segnalato che, **dal 2016**, a seguito della modifica introdotta dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 139/2015](#), **l'acquisto di azioni proprie non viene più contabilizzato nell'attivo patrimoniale** in contropartita di una riserva appositamente vincolata, bensì viene **allocato in una riserva negativa iscritta nella Voce AX del Patrimonio netto**, riserva accesa in concomitanza dell'acquisto stesso. Ma ciò che più importa è la **contabilizzazione al momento della cessione** posto che, secondo quanto stabilito dal Documento OIC 28, par. 39, **l'operazione non interessa il conto economico**. Il citato principio contabile afferma: «*Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto*».

La **mancata imputazione a Conto economico** di detta operazione fa sì che, **fino a tutto il 2025**, per le imprese che applicano la **derivazione rafforzata**, **non si generi alcun imponibile** anche se

da detta operazione la società cedente ha **tratto un incremento di ricchezza**: si tratta di un incremento di natura puramente patrimoniale, **inidoneo a creare materia imponibile**. Dato che si tratta di un'ipotesi di classificazione, l'operazione rientra a pieno titolo **nell'ambito della derivazione rafforzata**; il che comporta la **supremazia della impostazione contabile** (assenza di passaggio a conto economico) sulle **eventuali previsioni divergenti del TUIR**.

Ad onor del vero, non si vede grande differenza tra una società che esercita trading di partecipazione traendone un margine e la società che il medesimo margine ottiene **cedendo azioni proprie**. In questo senso, si pronuncia anche la Relazione Tecnica al Disegno di Legge di bilancio 2026 quando afferma: *«Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) sono finalizzate a equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale dell'acquisto e successiva vendita delle azioni proprie a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi iscritte nell'attivo circolante, poiché il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie, non sembra rappresentare tratti differenti da quello di un'attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato»*.

Pertanto, viene introdotta una **deroga di Legge al principio di derivazione rafforzata** determinandosi una supremazia a contrario delle **regole fiscali su quelle contabili**: tramite **variazioni in aumento o in diminuzione** verrà imputato nell'imponibile il **differenziale positivo** (per lo più) **o negativo** che deriverà dalla **cessione di azioni proprie**; operazione che resta contabilizzata a livello **prettamente patrimoniale**.

La norma in oggetto non tocca, però, la **tematica dell'annullamento delle azioni proprie**.

Ipotizziamo che **una società deliberi l'annullamento delle azioni proprie** senza ridurre il capitale sociale con **contestuale assegnazione ai soci delle medesime**, nel qual caso fermo restando il **valore complessivo dei titoli** aumenta il numero **delle azioni detenute dai soci**, o senza assegnazione agli stessi. Dal punto di vista contabile verrebbe **eliminata la riserva negativa** in contropartita dell'estinzione della riserva asservita alla costituzione della **stessa riserva negativa** (riserva negativa, quindi, analoga a una contabilizzazione in "dare" di stato patrimoniale).

Rimane inalterato il **dato complessivo del patrimonio netto**.

Ma questa operazione determina **riflessi dal punto di vista fiscale**?

Sul punto va ricordato che, con la [risoluzione n. 12/E/2012](#), l'Agenzia delle Entrate ebbe a sostenere che **l'assegnazione delle azioni proprie** è equiparabile a un **aumento gratuito di capitale sociale**, sicché a fronte di invarianza del capitale sociale, **cambia la natura dello stesso** che diviene formato da utili per un valore pari al valore nominale della azioni proprie **che sono state annullate**.

Sul punto sarebbe opportuno che l'Agenzia delle Entrate confermasse il principio secondo cui ogni annullamento di azioni proprie, **senza riduzione di capitale sociale**, determina l'obbligo di



procedere alla compilazione del **quadro RS del Modello Redditi**, nella sezione dedicata alle riserve, per segnalare che la riserva annullata è diventata una quota del capitale sociale nella **veste di riserva di utili**.